

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70). Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3.

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 201/91 di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.2 Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 1° dicembre 1986, n. 879
Legge n. 122/89, artt. 3 e 6
Legge n. 208/91
Legge n. 292/68, art. 1
Legge n. 10/91, n. 11

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 6

Interventi nel campo della forestazione

4. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

5. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

6. Fondo per la ricostruzione della Valtellina

Legge 102/90

7. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1985 - 1986/88 e 1989

Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

8. Fondo per sopperire ai minori finanziamenti BEI

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 35° c.)

9. Progetti FIO in gestione diretta

Legge 64/86 (Ex Agensud)

Art. 19 co 4° d.l.vo 96 del 15 aprile 1993

10. Interventi di competenza delle regioni l. 64/86 (ex Agensud)11. Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale

Legge 644/94 del 12.11.1994 art. 8 bis e 1

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni - quindi non richiedono rendicontazioni della spesa - non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi. Limitatamente ai soli fondi FIO è possibile indicarne, per grandi linee, lo stato attuativo delle opere progettuali, la cui finanziabilità è subordinata allo stato d'avanzamento lavori.

I dati contabili riportati nel seguito sono ridotti del 3% come previsto dalla l. 85/95 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse"

1. LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (Cap. 7081)

L'art. 9 della legge 281/70 (modificato dalla legge 158/90, art. 3) istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1995 come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 867,110 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 837,11 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa;
- B) dalla quota variabile di lire 132,89 miliardi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, su proposta della Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89 e successive modifiche).

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1995, si rappresenta qui

di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1995, dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

Per quanto riguarda lo stato attuativo delle singole leggi, si riportano qui di seguito i relativi dati gestionali:

Legge 281/70, art. 9 - quota fissa e quota variabile (Cap. 7081):

1.1 AGRICOLTURA

Nel corso dell'esercizio 1995 sono stati adottati provvedimenti di impegno e di erogazione della sola quota fissa 1995 di lire 867,11 miliardi; mentre la quota variabile di lire 132,89 miliardi ha costituito residuo di stanziamento al 31.12.1995 non essendo intervenuta l'autorizzazione per poter effettuare l'impegno ex l. 85/95 art. 2 co 6°, che ha previsto in taluni casi una procedura di autorizzazione per poter procedere agli impegni. In conto esercizio 1994 sono stati impegnati ed erogati 137 miliardi di quota variabile.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. A).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura (Cap. 7081)

Nel decorso esercizio 1995 sono state impegnate a favore delle Regioni complessive lire 29,706 miliardi ed hanno riguardato, quanto a lire 17,168 miliardi, anche erogati, somme perenti reiscritte in bilancio, e quanto a lire 12,538 miliardi, in conto 1995, residui propri al 31.12.1995.

Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 2,806 miliardi in conto residui 1990/91.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 90,031 miliardi.

Sono state accertate al 31.12.1995, perenzioni di provenienza 1990 per lire 17,012 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. C). (Cap. 7081)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Sono stati assunti impegni per lire 1,947 miliardi ed hanno riguardato per lire 1,002 miliardi di competenza '95 e per lire 945 milioni somme perenti reiscritte in bilancio, quest'ultimi sono stati anche erogati.

Nel corso dell'esercizio 1995, sono stati effettuati accreditamenti per lire 114 milioni in conto residui 1990/92.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario (Cap. 7081)

Autorizza un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld, per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1995 sono state impegnate ed erogate complessive lire 17,351 miliardi in competenza 1995, in conto 1994 sono stati impegnati ed erogati 915 milioni.

I fondi recati dalle predette leggi 153, 352 e 403 vengono devoluti, a valere su annualità di limiti di impegno, sulla base di un predeterminato quadro finanziario rappresentativo delle anticipazioni effettuate dalle Regioni sul concorso mutui accesi dagli operatori agricoli per il finanziamento dei piani di sviluppo agricoli e, quindi, le somme trasferite rispecchiano corrispondenti spese per opere realizzate.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura (Cap. 7081)

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, autorizzando per l'esercizio 1995 risorse per complessive lire 640 miliardi.

Il citato importo è stato impegnato ed erogato.

Nel corso dell'esercizio 1995 sono state altresì impegnate ed erogate le autorizzazioni di spesa 1994, pari a lire 724 miliardi.

Lo stato attuativo degli interventi previsti nei programmi regionali viene illustrato al Parlamento attraverso la relazione che il Ministro dell'Agricoltura presenta entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 2, comma 6, dell'ex lege 752/86.

1.2. ALTRE LEGGI**LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.**Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità (Cap. 7081)

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

L'autorizzazione 1995 di lire 1,94 miliardi nel corso dell'esercizio non è stata impegnata ed erogata, non essendo intervenuta la richiesta autorizzazione per poter effettuare l'impegno ex l. 85/95 (v.sopra).

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879Contributi alla Regione Marche (Cap. 7081)

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla precedente legge, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

L'autorizzazione 1995 pari a lire 4,85 miliardi, non è stata impegnata ed erogata non essendo intervenuta la richiesta autorizzazione per poter procedere all'impegno ex l. 85/95.

LEGGE 122/89, artt. 3 e 6 (Cap. 7081)

Ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93 viene disposta la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni. Pertanto, le annualità quindicennali per limiti di impegno ammontanti a complessive lire 297,5 miliardi, di cui agli artt. 3 e 6 della legge 122/89, sono confluite nel capitolo 7081, per il

finanziamento di parcheggi realizzati da Comuni interessati.

Nel corso dell'esercizio 1995, il sopradetto stanziamento di lire 297,5 miliardi è stato impegnato, si è provveduto alla erogazione della somma di lire 227,041 miliardi, pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle delibere di approvazione dei programmi regionali. Nella tabella allegata n. 2 viene riportato lo stato delle erogazioni relative all'anno precedente.

LEGGE N. 10/91, art. 11 (Cap. 7081)

Ai sensi del già citato art. 12 della legge 537/93, sono confluiti nel fondo regionale di sviluppo, a partire dall'esercizio 1994, risorse per il risparmio energetico, provenienti dal Ministero dell'Industria, per relativa competenza trasferita alle Regioni.

Le risorse nel pluriennio 94/98 sono state ripartite dalla Conferenza Stato-Regioni, che ne ha stabilito anche i criteri direttivi. In particolare, viene previsto che, qualora le Regioni non realizzino i progetti approvati dall'apposito decreto ministeriale dell'Industria che, fra l'altro, ha stabilito le graduatorie di merito, le risorse devolute vengono riversate nel Fondo Regionale per essere riassegnate ad altre Regioni.

Lo stanziamento, per il 1995, è stato di lire 180,318 miliardi, per il quale si è provveduto all'impegno e all'erogazione.

Legge 292/68, art. 1 - Immobili patrimonio storico-artistico (Cap. 7081)

Analogamente, ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93, sono confluite nel fondo regionale, proveniente dal Ministero Beni Culturali, risorse per interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Con i criteri direttivi della Conferenza sono state stabilite le assegnazioni regionali, i cui impegni debbono avvenire all'inizio di ciascun esercizio mentre le erogazioni debbono avvenire in base ai programmi deliberati dalle Giunte in quote pari al 1° 40% (all'approvazione del programma), 2° 40% (all'avvenuta effettiva spesa dell'opera), a congruaglio 20% (alla realizzazione dell'intero programma).

Nell'esercizio 1995 si è provveduto all'impegno dell'intero stanziamento, pari a lire 95,229 miliardi di cui erogato 13,028 miliardi.

Legge 208/91 - piste ciclabili (Cap. 7081)

Sempre in attuazione dell'art. 12 della legge 537/93, sono confluiti fondi, provenienti dal Ministero del Tesoro (cap. 7878) per interventi per piste ciclabili e pedonali.

I criteri direttivi emanati dalla Conferenza Stato-Regioni come per la precedente legge 292/68, stabilisce che gli impegni vengano assunti automaticamente, mentre le erogazioni devono avvenire in tre tanches (40% - 40% e 20%).

Lo stanziamento 1995, pari a lire 8,245 è stato interamente impegnato ed erogato per lire 0,802 miliardi.

Nella tabella allegata n. 2 viene riportato lo stato delle operazioni relative agli anni precedenti.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (Cap. 7082).

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificarne l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali

Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

A partire dall'esercizio 1988, invece, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Nel corso dell'esercizio 1995 sono stati assunti impegni per lire 281 miliardi in conto competenza 1995 e lire 300 miliardi in conto residui 1994; mentre le erogazioni sono state pari a lire 300 miliardi in conto 1994 e lire 1,723 in conto residui 1993.

3. LEGGE N. 752, art. 6

Fondo per interventi nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Cap. 7087)

Nel fondo sono stati impegnati ed erogati 100 miliardi in conto 1994.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (cap. 7500)

La competenza per L. 95,19 miliardi è rimasta come residuo di stanziamento al 31.12.95.

5. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati (Cap. 7089)

La competenza per lire 4,85 miliardi è stata impegnata e non erogata.

6. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, art. 1, comma 2.

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della

provincia di Sondrio e adiacenze colpite dagli eventi atmosferici (Cap. 7083).

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Sono stati impegnati 72 miliardi per il 1994 che hanno costituito residui propri e la competenza per lire 145,5 miliardi ha costituito residuo di stanziamento al 31.12.1995.

7. LEGGI 27 DICEMBRE 1982, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17, COMMI 31 E 35).

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetti di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza regionale, invece, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili alla realizzazione dei progetti di loro competenza. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, come noto, sono stati tutti messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Pertanto, restano da devolvere: i fondi di provenienza BEI, via via introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata poi affluiti sul capitolo 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

8. Fondo da ripartire tra le Amministrazioni Centrali e Regionali per sopperire ai minori finanziamenti BEI per i progetti immediatamente eseguibili. Cap. 7510 - Legge n. 130/83, art. 21

Le disponibilità per il 1995, pari a lire 47,5 miliardi, sono state autorizzate, per il trasferimento alle spettanti Amministrazioni centrali per l'intero importo.

9. Fondo da versare alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ecc. FIO di competenza regionale. Cap. 7090.

Nel decorso esercizio 1995 sono confluite nel fondo complessivamente lire 147,2 miliardi concessi dalla BEI.

Gli impegni assunti ed erogati sono stati pari a lire 140,915 miliardi.

Al 31.12.1995 residuano lire 92,654 miliardi.

10. Fondo ex Agensud - cap. 7092 - legge 64/86

Delle disponibilità 1995, affluite al capitolo 7092 con provvedimento del Tesoro, pari a lire 70 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 66,387 miliardi e la differenza residuale di lire 3,612 miliardi ha costituito, al 31.12.1995, residuo di stanziamento.

In conto residui 1994 sono stati impegnati ed erogati Lire 20,354 miliardi.

11. Fondo - cap. 7095 - legge 64/86

Delle disponibilità 1995, affluite al cap. 7095 con provvedimento del Tesoro, di lire 900 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 899,984 miliardi e la differenza residuale, pari a lire 16 milioni, ha costituito al 31.12.1995, residuo di stanziamento.

A fine esercizio si è registrato un residuo proprio di lire 2,984 miliardi. Sono stati comunque impegnati ed erogati in conto esercizio 1994 lire 315 miliardi.

12. Fondo per interventi per la Sardegna Centrale - cap. 7096 - legge 644/94, art. 8 bis

I fondi provenienti da residui di stanziamento 1994 per interventi nella Sardegna Centrale sono stati di lire 400 miliardi totalmente impegnati ed erogati per lire 200 miliardi.

La residua somma di lire 200 miliardi ha costituito residuo proprio al 31.12.1995.

ANNO FINANZIARIO 1995.					
CAP.7081 - Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo -					
LEGGI	COMPETENZA 1995	c/1995	IMPEGNI c/1994	c/1993	RES.STANZ. 1995
L.281/70 art.9	867,110	867,110	-	-	-
L.158/90 art.3	132,890	-	137,000	-	132,890
L.261/76	1,940	-	-	-	1,940
L.879/82	4,850	-	-	-	4,850
L.153/75	12,538.265	12,538.264.975	-	-	-
L.153/75 (1)	17,168.540.125	17,168.540.125	-	-	-
L.352/76	1,002.432.000	1,002.431.945	-	-	-
L.352/76 (2)	0,945.105.195	0,945.105.195	-	-	-
L.403/77	29,500	17,351.391.640	0,915	-	12,148.608.360
L.122/89	297,500	297,500	-	-	-
L.208/91	8,245	8,245	-	-	-
L.292/68 art.1	95,229.750	95,229.750	-	-	-
L.10/91 art.11	180,318.150	180,318.150	-	-	-
L. 201	-	-	-	-	-
L.752/86	640,000	640,000	724,000	-	-
L.1208/51	-	-	-	-	-
TOTALE	2.289,237.242.320	2.137,408.633.880	861,915	-	151,828.608.360
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNI (1995-1993) 2.999,323.633.880					
NOTE: (1) e (2) sono reiscrizioni					

CAP.7081 - EROGAZIONI-						
LEGGI	1995	c/1994	c/1993	c/ .992	c/1991	c/1990
L.281/70	867,110	-	-	-	-	-
L.158/90	-	137,0	-	-	-	-
L.879/86	-	-	-	-	-	-
L.261/76	-	-	-	-	-	-
L.403/77	17,351.391.640	0,915.000	-	-	-	-
L.122/89	227,041.697	56,424.792	-	-	-	-
L.352/76	0,945.105.195	-	-	0,070.679.190	0,031.350.845	0,012.382.285
L.153/75	17,168.540.125	-	-	-	0,819.721.380	1,986.542.940
L.201/91	-	-	-	-	-	-
L.208/91	0,802.346.940	1,039.821.735	0,789.553.200	-	-	-
L.292/68	13,028.270.285	24.284.800	9,461.410.285	0,798.826.920	-	-
L.10/91	180,318.150	14,025.000	-	-	-	-
L.752/86	640,0	724,0	-	-	-	-
TOTALE	1.963,765.501.185	957,689.413.735	10,259.963.485	0,869.506.110	0,851.072.225	1,998.225.925
TOTALE COMPLESSIVO EROGAZIONI (1995-1990) : 2.935.,434.381.965						

CAP.7081- RESIDUI PROPRI ALL' 1.1.1996 -					
LEGGI	1995	1994	1993	1992	1991
L.153/75	12,538,264.975	17,309.972	20,278.853.500	20,343.749.810	19,560.255.400
L.352/76	1,002.431.945	1,005.003.945	1,005.003.940	0,934.324.750	0,902.973.905
L.122/89	55,989.913	55,989.913	-	-	-
L.208/91	7,442.653.060	9,160.178.265	7,701.446.800	-	-
L.292/68	82,201.479.715	69,215.200	31,538.589.712	2,623.426.954	-
TOTALE	159,174.742.695	152,680.267.210	60,523.893.952	23,901.501.514	20,463.229.305
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PROPRI (1995-1991): 416,743.634.676 MLD.					

CAP.7081 - PERENZIONI ALL'1.1.1996 -									
LEGGI	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
L.153/75	0,490.000.005	1,487.291.200	4,144.299.575	7,781.705.685	7,177.676	7,025.709.780	7,599.347.465	16,840.261.295	17,012.100.595
L.352/76	-	-	0,045.442.700	0,097.515.330	0,170.858.460	0,335.687.180	0,531.167.285	0,910.987.395	0,892.598.345
TOTALE	0,490.000.000	1,487.291.200	4,189.742.275	7,879.221.015	7,348.534.460	7,361.396.960	8,130.514.750	17,751.248.690	17,904.698.940
TOTALE COMPLESSIVO (1982-1990): 72,542.648.295 MLD									

ANNO FINANZIARIO 1995							
CAP.7082 - FONDO SANITARIO NAZIONALE L.833/78 -							
COMPETENZA	IMPEGNI		RES. STANZ	EROGATO		RES. PROPRI	
1995	1995	c/1994	1995	1995	c/1994	c/1993	1995
300,0	281,0	-	19,0	-	-	-	281,0
R (1) 2,073	2,073	-	-	2,073	-	-	-
R 0,023.903	0,023.903	-	-	0,023.903	-	-	-
		300,886			300,886	-	
						1,723	
TOTALE	283,096.903	300,886	19,0	2,096.903	300,886	1,723	281,0
NOTE:(1) R trattasi di reiscrizioni 1985-1986							
CAP.7082 - SOMME PERENTI ALL'1.1.1996 -							
1985	1986	1988	1989	1990			
4,909	7,332.338	80,0	10,0	6,345			